

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n. 392 (1)

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

*(G.U. n. 303, 30 dicembre 2000, Serie Generale)*

*(1)Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, volte in particolare ad assicurare congrui finanziamenti per fronteggiare le esigenze funzionali verificatesi nel corrente anno e che necessariamente devono essere definiti entro il 31 dicembre 2000, al fine di evitare situazioni di dissesto con conseguenti maggiori oneri per l'erario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

#### Art. 2-quater

*(Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica).(11)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA".

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali, regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica, all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.

*(11)Articolo inserito dalla legge di conversione.*